

Regolamento del Consiglio di classe

Regolamento del Consiglio di Classe	Ed. 1 - Rev. 1
REG_CC	25/03/2011 - p. 1/4

Regolamento del Consiglio di classe

COMPOSIZIONE

Art. 1

1. Fanno parte del Consiglio di Classe:
 - tutti i docenti della classe (teorici e di sostegno);
 - n° 2 genitori degli alunni della classe eletti rappresentanti;
 - n° 2 rappresentanti degli alunni (il capoclasse e il vicecapoclasse);
2. Il Dirigente Scolastico rende noto, ad inizio anno scolastico, i nominativi dei componenti di ogni consiglio di classe
3. È consentita la partecipazione alle sedute del consiglio di classe delle componenti estranee al consiglio di classe stesso solo per chiarimenti su singole problematiche.

COMPETENZE

Art. 2

Il Consiglio di Classe ha competenze in merito a: Educazione, Programmazione, Didattica, Sperimentazione, Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare, Valutazione degli alunni della classe di riferimento.

Art. 3

Le competenze relative al Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare e alla Valutazione degli alunni spettano alla sola componente docente.

FUNZIONAMENTO

Convocazione e punti all'ordine del giorno.

Art. 4

1. Il Consiglio di classe, nel rispetto delle normative vigenti, si riunisce di norma una volta al mese o quando il Dirigente scolastico ne ravvisa la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne facciano richiesta motivata al Dirigente scolastico.
2. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, ora di inizio e durata della riunione, deve essere comunicato, anche attraverso comunicazione telematica, ai docenti almeno 5 gg. prima della data di convocazione della riunione. (2 gg in caso di urgenza).
3. L'avviso di convocazione viene inviato anche agli altri componenti del consiglio di classe.
4. Il C.d.C. tratta solamente tematiche di sua competenza inserite all'O.d.G. e poste in discussione dal Coordinatore.

Coordinatore e Segretario

Art. 5

1. La presidenza ed il coordinamento del Consiglio di classe spetta di diritto al Dirigente scolastico o ad un suo delegato (coordinatore di classe).
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di classe sono attribuite dal Dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio di classe stesso.

Verbalizzazione delle sedute

Art. 6

1. Il verbale deve contenere:
 - luogo, data, ora di inizio-fine della riunione;
 - presenti, assenti, eventuali ritardatari e/o che lasciano la riunione con anticipo;
 - nome del coordinatore e del verbalizzante;
 - una sintesi della trattazione dei singoli punti all'O.d.G;
 - le delibere prese dal Consiglio di classe con l'indicazione di unanimità/maggioranza;
 - la firma di tutti i partecipanti al consiglio di classe.
2. Il verbale può contenere:
 - una sintesi degli interventi dei singoli docenti (se richiesto o ritenuto opportuno dal coordinatore);
 - nomi dei docenti contrari alle delibere (se richiesto o ritenuto opportuno dal coordinatore);
 - allegati: documenti inerenti i punti all'O.d.G.; mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del verbale. Il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della seduta o, qualora non fosse importante al fine di determinare la validità delle delibere prese e del verbale stesso, entro due giorni dalla fine della riunione.
3. Il segretario è il responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni.
4. Il verbale è redatto entro la fine della seduta. Nel caso in cui ciò risulti impossibile e non compromettente per i risultati della seduta stessa è redatto, letto, approvato e firmato da tutti i membri del consiglio entro cinque giorni dal termine della seduta stessa e, a richiesta, dato in visione ai membri del Consiglio di Classe per essere messo in votazione nel corso della successiva seduta.

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di classe (escluse operazioni di scrutinio)

Art. 7

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare;

2. Le decisioni vengono approvate a maggioranza relativa. Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari alla metà più uno degli aventi diritti al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o del coordinatore.
3. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di classe (durante le operazioni di scrutinio)

Art. 8

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro sostituti nominati dal Dirigente scolastico.
2. Le decisioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Non è ammessa l'astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del coordinatore.
3. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
4. Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono tutti i docenti (teorici, pratici e di sostegno) della classe.
5. L'insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica.